Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 102**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 aprile 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 102 DEL 23 APRILE 1965:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni Comuni della provincia di Brescia.

(1445)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 29 novembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1965
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BOGI Fulvio, nato a Siena l'8 aprile 1922, partigiano combattente. — Nel corso di un'azione contro preponderanti forze nemiche, essendo rimasto accerchiato, rifiutava di arrendersi. Colpito da concentrato tiro, cadeva al suolo esanime. — San Marcellino, 5 luglio 1944.

(1997)

Decreto presidenziale 20 dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1965
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 261

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

GOBBI Giuseppe, nato a Sansepolcro il 28 febbraio 1912, partigiano combattente. — Catturato nel corso di un'azione, sopportava le più crudeli sevizie senza fare la benchè minima rivelazione. Per il suo fiero contegno veniva barbaramente trucidato. — San Pietro a Monte, 27 marzo 1944.

(2000)

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 1° dicembre 1964
registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1965
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 265

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

SIMONI Simone, nato a Pisa il 20 febbraio 1899, partigiano combattente. — Nel corso di un'azione, mentre la Formazione, battuta dal fuoco nemico, era costretta a ritirarsi, prestava la propria opera di medico attardandosi sul campo, incurante di ogni pericolo, insieme alle pattuglie della retroguardia. — Zona di Follonica, 20 giugno 1944

(2004)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 aprile 1965, n. 329.

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47 della legge 28 giugno 1964, n. 444, è aumentata di lire 145.000.000.

Art. 2.

Le anticipazioni che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 62 della legge 28 giugno 1964, n. 444, sono effettuate a valere sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822.

Art. 3.

L'importo delle anticipazioni di cui al predetto articolo 62 della legge 28 giugno 1964, n. 444, è aumentato di lire 14.000.000.000. L'onere per l'ammortamento di quest'ultimo importo è a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Nello stato di previsione dell'entrata, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 5.

Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'aviazione civile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della marina mercantile, della sanità e del turismo e spettacolo per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 6.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 7.

Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato è aggiunto il capitolo n. 116-*bis* - Spese per liti, arbitraggi, ecc., del medesimo stato di previsione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 aprile 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964

In aumento:

Capitolo n. 135. — Rimborso da Aziende autonome delle spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	L.	1.312.096.634
Capitolo n. 146. — Rimborso da parte dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, ecc.	»	14.664.000
Capitolo n. 290. — Somma da ricavarsi mediante l'emissione di certificati speciali di credito, ecc.	»	90.000.000
Capitolo n. 292. — Somma trasferita allo Stato dall'Ufficio italiano dei cambi, da concedere in mutuo all'Istituto centrale per il credito a medio termine, ecc.	»	90.000.000
Totale degli aumenti	L.	1.506.760.634

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Capitolo n. 40. — Spese per il Senato della Repubblica	L.	140.000.000
Capitolo n. 49 — Spese per i viaggi del Presidente e Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	700.000
Capitolo n. 55. — Retribuzioni, ecc. al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	»	5.000.000
Capitolo n. 65. — Spese riservate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	5.000.000
Capitolo n. 116-*bis*. (di nuova istituzione) — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (*Spese obbligatorie*)	»	200.000
Capitolo n. 148. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale, ecc.	»	5.208.000
Capitolo n. 247. — Acquisto e rilegatura di libri, ecc.	»	1.500.000
Capitolo n. 396. — Spese per forniture, ecc. di carta bianca e da lettera, ecc.	»	850.669.449
Capitolo n. 397. — Spese per la fornitura, ecc. delle carte rappresentative di valori postali, ecc.	»	461.427.185
Capitolo n. 416. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ecc.	»	1.370.000.000

Capitolo n. 449-*bis*. (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere alla Commissione della Comunità economica europea a rimborso delle spese di studio e di viaggio sostenute dai membri del Comitato di collegamento e di azione per l'industria dello zolfo in Italia . L. 530.000
Capitolo n. 488. — Contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico del Fondi pensioni per il personale della Azienda delle ferrovie dello Stato, ecc. » 985.000.000
Capitolo n. 495. — Assegnazione a favore, ecc. dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci, ecc. . » 190.000.000
Capitolo n. 589. — Somma da versare in entrata in corrispondenza della emissione di certificati speciali di credito da rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi in relazione alle somme dallo stesso trasferite allo Stato, ecc. » 90.000.000
Capitolo n. 622. — Somma da mutuare all'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Mediocredito) allo scopo di estendere i finanziamenti dei crediti a medio termine a favore delle industrie esportatrici italiane, ecc. . . . » 90.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.195.234.634

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 66. — Spese di rappresentanza L. 700.000
Capitolo n. 241. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale, ecc. » 1.500.000
Capitolo n. 364. — Spese per fornitura di tondelli monetati, ecc. . » 2.212.000.000
Capitolo n. 417. — *Fondo di riserva per le spese impreviste*, ecc. . » 668.041.784
Capitolo n. 487. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti, ecc. . . . » 1.370.795.203

Totale delle diminuzioni . . . L. 4.253.036.987

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Capitolo n. 3. — Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc. . L. 300.000
Capitolo n. 81. — Razione viveri, ecc. agli allievi ufficiali, ecc. » 30.000.000
Capitolo n. 189. — Acquisto di stabili e terreni . . . . » 222.814.000

Totale degli aumenti . . . L. 253.114.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 24. — Spese casuali . . . L. 4.000.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 75. — Spese di cura, ecc., degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, ecc. . . . . . L. 4.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 3. — Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc. L. 5.000.000
Capitolo n. 7. — Retribuzioni al personale in servizio all'estero da assumere, ecc. » 65.000.000
Capitolo n. 90. — Assegni di sede al personale addetto alle istituzioni scolastiche, ecc. all'estero . . . . . . » 90.000.000
Capitolo n. 92. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti, ecc. . . . . L. 4.000.000
Capitolo n. 128. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . » 40.000.000
Capitolo n. 145-*bis*. (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la riliquidazione dell'assegno di sede e dell'indennità di prima sistemazione al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero per il periodo 1° luglio 1956-14 novembre 1962 » 200.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 404.000.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 32. — Servizio stampa, ecc. . L. 40.000.000
Capitolo n. 53. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero, ecc. . . . . . . » 65.000.000
Capitolo n. 54. — Assegni di sede al personale all'estero . . . . . . » 90.000.000
Capitolo n. 91. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero, ecc. . . . . . . » 2.000.000
Capitolo n. 100. — Attrezzature scolastiche, eccetera . . . . » 2.000.000
Capitolo n. 132. — Somma occorrente per fronteggiare le esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo, ecc. . . . . » 100.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 299.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Capitolo n. 14. — Indennità e rimborso delle *spese di trasporto per le missioni* all'estero, ecc. . . . . L. 3.000.000
Capitolo n. 38. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, ecc. . . . . . . » 14.664.000
Capitolo n. 78. — Spese, ecc. pel servizio sanitario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . » 18.000.000
Capitolo n. 83. — Spese per il funzionamento della scuola superiore di polizia, ecc. » 40.000.000
Capitolo n. 85. — Acquisto e riparazione di abiti borghesi per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ecc. . . . » 15.000.000
Capitolo n. 89. — Spese d'ufficio, cancelleria, ecc. . . . . » 1.000.000
Capitolo n. 97. — Acquisto e mantenimento di cavalli pel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ecc. . . . . . » 30.100.000
Capitolo n. 142. — Spese per rette e sussidi alle istituzioni pubbliche e private di beneficenza, ecc. . . . . . . » 250.000.000
Capitolo n. 171. — Mantenimento di Centri di raccolta e di smistamento profughi, ecc. . . . . » 40.000.000
Capitolo n. 173. — Spese per rette e sussidi ad istituti che provvedono al ricovero dei minorenni, ecc. . . . . . . » 50.000.000
Capitolo n. 182. — Interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle costruzioni di fabbricati a carattere popolare, ecc. . » 100.160.365
Capitolo n. 183. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle costruzioni di fabbricati a carattere popolare, ecc. . . . . » 89.742.082

Totale degli aumenti . . . L. 651.666.447

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 15. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti, ecc. . . . . L. 3.000.000
Capitolo n. 79. — Spesa per il trasporto della truppa, dei carabinieri, ecc. . . » 18.000.000
Capitolo n. 84. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza - Vestiario, ecc. . » 15.000.000
Capitolo n. 88. — Spese di ufficio dei Commissariati di pubblica sicurezza, ecc. . » 1.000.000
Capitolo n. 92. — Fitto di locali di proprietà privata adibiti ai servizi di pubblica sicurezza . . . . » 37.500.000
Capitolo n. 94. — Spese di accasermamento dei Corpi di polizia, ecc. . » 185.314.000
Capitolo n. 99. — Indennità di via e trasporto d'indigenti, ecc. » 25.000.000
Capitolo n. 100. — Spese per il mantenimento di obbligati al soggiorno » 15.000.000
Capitolo n. 101. — Spese per l'impianto ed il funzionamento di centri di raccolta per stranieri » 30.100.000
Capitolo n. 146. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati, ecc. » 50.000.000
Capitolo n. 147. — Somma da corrispondere alla Azienda autonoma delle poste, ecc. » 500.000
Capitolo n. 170. — Spese per costruzione, riattamento ed adattamento di locali ecc. » 12.500.000
Capitolo n. 172. — Spese per l'assistenza sanitaria e farmaceutica, ecc. » 112.000.000
Capitolo n. 174. — Sussidi in denaro per l'assistenza, ecc. » 40.000.000
Capitolo n. 179. — Maggiorazione sul trattamento assistenziale, ecc. » 125.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 669.914.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento*:

Capitolo n. 3. — Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc. L. 3.000.000
Capitolo n. 20. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale, ecc. in relazione a particolari esigenze di servizio, ecc. » 10.000.000
Capitolo n. 24. — Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi, ecc. » 20.000.000
Capitolo n. 91. — Spese per la manutenzione degli edifici pubblici statali, ecc. » 29.800.000
Capitolo n. 207. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. » 20.000.000
Capitolo n. 210. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. » 130.000.000
Capitolo n. 223. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. . . » 15.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 227.800.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 9. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale, ecc. L. 7.000.000
Capitolo n. 53. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni, ecc. nel territorio nazionale . » 3.000.000
Capitolo n. 98. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . » 15.000.000
Capitolo n. 178. — Spese in dipendenza di danni bellici, ecc. . . . . . . » 20.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 45.000.000

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 24. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero . . . . L. 2.500.000
Capitolo n. 85. — Spese per la corresponsione delle quote dovute all'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale e delle quote di partecipazione alla assistenza aerea del Nord Atlantico . . » 199.000.000
Capitolo n. 87. — Sussidi integrativi di esercizio, ecc. . . . . » 200.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 401.500.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 23. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale . . . . . L. 2.500.000
Capitolo n. 52. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc. . . . . . . » 24.237.000
Capitolo n. 66. — Spese per le uniformi del personale addetto agli uffici di controllo, ecc. . . . . » 3.000.000
Capitolo n. 67. — Retribuzione ed indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale estraneo all'I. G. A. C., ecc. . . . . » 2.500.000
Capitolo n. 69. — Fitto di locali . . . » 43.000.000
Capitolo n. 70. — Manutenzione ordinaria e adattamento dei locali adibiti ad ufficio . . . . » 750.000
Capitolo n. 71. — Spese per arredamento uffici ed alloggi di servizio . . . » 4.500.000
Capitolo n. 72. — Spese di ufficio per gli organi periferici dell'I.G.A.C. . . . » 2.500.000
Capitolo n. 73. — Spese per l'organizzazione e l'attuazione di corsi di formazione, ecc. . . . . » 1.000.000
Capitolo n. 76. — Spese per il mantenimento in efficienza degli automezzi, ecc. » 55.000.000
Capitolo n. 79. — Spese per compensi al personale sanitario, ecc. . . . . » 12.000.000
Capitolo n. 80. — Spese, escluse quelle di personale, relative al mantenimento degli aeroporti, eliporti, dei campi di volo, ecc. . . . . » 43.250.000
Capitolo n. 81. — Contributi di esercizio ad Enti gestori di aeroporti civili, ecc. . » 12.500.000
Capitolo n. 83. — Spese relative all'ufficio del rappresentante italiano presso l'O.A.C.I. . . . . » 9.000.000
Capitolo n. 86. — Spese, escluse quelle di personale, per il funzionamento e l'attrezzatura delle squadre di lavoro dei Compartimenti, ecc. . . . . . . » 10.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 225.737.000

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 2. — Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. . . . . . L. 3.000.000
Capitolo n. 3. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . . . . » 1.000.000
Capitolo n. 4. — Indennità di missione, eccetera . . . . » 1.000.000
Capitolo n. 5. — Spese postali e telegrafiche, ecc. . . . . » 31.000.000
Capitolo n. 26. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . . » 3.000.000
Capitolo n. 35. — Stipendi ed assegni vari, ecc. agli ufficiali . . . . . . » 1.940.000.000
Capitolo n. 38. — Indennità di missione, ecc. al personale militare . . . . » 131.625.000
Capitolo n. 41. — Stipendi, ecc., al personale civile, ecc. . . . . » 550.000.000
Capitolo n. 50. — Paghe ed altri assegni fissi, ecc. . . . . » 600.000.000

Capitolo n. 52. — Stipendi, ecc. agli ufficiali	L.	200.000.000
Capitolo n. 54. — Assegni di imbarco, ecc.	»	70.000.000
Capitolo n. 58. — Indennità di trasferimento, ecc. al personale militare, ecc.	»	20.000.000
Capitolo n. 70. — Stipendi, ecc. agli ufficiali	»	600.000.000
Capitolo n. 71. — Stipendi, paghe, ecc. ai sottufficiali, ecc.	»	850.000.000
Capitolo n. 77. — Stipendi, ecc. al personale civile, ecc.	»	25.000.000
Capitolo n. 88. — Assistenza morale, ecc. del personale militare	»	44.000.000
Capitolo n. 98. — Servizi generali dei Corpi, ecc.	»	24.500.000
Capitolo n. 99. — Spese di ufficio per i Corpi, ecc.	»	11.515.000
Capitolo n. 105. — Spese per i servizi tipografici, ecc.	»	149.182.000
Capitolo n. 108. — Servizi del Genio, ecc.	»	446.000.000
Capitolo n. 109. — Servizio delle telecomunicazioni	»	183.350.000
Capitolo n. 111. — Fitto di immobili, ecc.	»	80.000.000
Capitolo n. 112. — Macchinari, attrezzature, ecc.	»	40.000.000
Capitolo n. 114. — Spese per il funzionamento degli arsenali, ecc.	»	207.460.000
Capitolo n. 120. — Lavori di manutenzione, ecc.	»	66.600.000
Capitolo n. 121. — Miglioramento dell'efficienza delle piazze marittime, ecc.	»	97.500.000
Capitolo n. 122. — Lavori portuali, ecc.	»	13.500.000
Capitolo n. 126. — Costruzioni di aeromobili e motori, ecc.	»	270.000.000
Capitolo n. 130. — Spese per le basi aeree, eccetera	»	350.000.000
Capitolo n. 134. — Fitto di immobili, ecc.	»	37.450.000
Capitolo n. 136. — Spese di trasporto, ecc.	»	18.000.000
Capitolo n. 157. — Trasporti di materiali, eccetera	»	152.000.000
Capitolo n. 165. — Funzionamento degli Istituti, ecc.	»	80.500.000
Capitolo n. 166. — Addestramento collettivo, ecc.	»	100.000.000
Capitolo n. 168. — Addestramento collettivo, ecc.	»	105.500.000
Capitolo n. 173. — Spese riservate, ecc.	»	287.500.000
Capitolo n. 179. — Funzionamento del servizio dei fari, ecc.	»	6.000.000
Capitolo n. 192. — Indennità speciale annua, ecc.	»	22.000.000
Capitolo n. 198. — Indennità, ecc. per le missioni, ecc., effettuate dagli ufficiali, ecc. dei carabinieri	»	300.000.000
Capitolo n. 218. — Viveri ed assegni vitto, ecc.	»	853.000.000
Capitolo n. 220. — Spese di prima vestizione, ecc.	»	879.000.000
Capitolo n. 223. — Addestramento militare, eccetera	»	48.000.000
Capitolo n. 230. — Spese per i servizi tipografici, ecc.	»	30.000.000
Capitolo n. 241. — Assegni agli ufficiali, ecc.	»	127.450.000
Totale degli aumenti	L.	8.654.632.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 7. — Gettoni di presenza, ecc.	L.	2.000.000
Capitolo n. 16. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ecc.	»	4.000.000
Capitolo n. 18. — Indennità speciale annua, ecc.	»	10.700.000
Capitolo n. 20. — Indennità di licenziamento, ecc.	»	3.000.000
Capitolo n. 21. — Indennità di licenziamento, ecc.	»	5.000.000
Capitolo n. 23. — Indennizzo privilegiato aeronautico	»	15.600.000
Capitolo n. 25. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	20.000.000
Capitolo n. 28. — Indennità al personale, ecc. presso i Centri meccanografici, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 29. — Retribuzioni, ecc. per il personale assunto con contratto, ecc.	»	11.000.000
Capitolo n. 32. — Spese per cura, ricoveri, ecc.	L.	9.000.000
Capitolo n. 36. — Stipendi, paghe, ecc. ai sottufficiali, ecc.	»	150.000.000
Capitolo n. 48. — Indennità di trasferimento, ecc. al personale civile, ecc.	»	5.000.000
Capitolo n. 49. — Indennità di trasferimento, ecc. al personale non di ruolo	»	500.000
Capitolo n. 53. — Stipendi, paghe, ecc. ai sottufficiali, ecc.	»	250.000.000
Capitolo n. 57. — Indennità di missione, ecc. al personale militare	»	15.000.000
Capitolo n. 68. — Paghe ed altri assegni fissi, ecc.	»	270.000.000
Capitolo n. 79. — Indennità, soprassoldi, eccetera	»	2.000.000
Capitolo n. 87. — Indennità di missione, ecc. al personale operaio	»	5.000.000
Capitolo n. 92. — Contributi e sovvenzioni, ecc.	»	29.500.000
Capitolo n. 93. — Operazioni della leva, ecc.	»	46.000.000
Capitolo n. 94. — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.	»	150.000.000
Capitolo n. 102. — Servizi generali dei Corpi, ecc.	»	28.600.000
Capitolo n. 104. — Spese per la difesa antiaerea territoriale, ecc.	»	589.500.000
Capitolo n. 106. — Servizio di Artiglieria, ecc.	»	74.309.000
Capitolo n. 107. — Servizi del Genio, ecc.	»	7.500.000
Capitolo n. 110. — Servizio della motorizzazione, ecc.	»	754.973.000
Capitolo n. 115. — Materiali per lavori, ecc.	»	421.000.000
Capitolo n. 117. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc.	»	108.669.000
Capitolo n. 125. — Servizi tecnici aeroportuali, ecc.	»	264.500.000
Capitolo n. 129. — Servizio della motorizzazione, ecc.	»	101.000.000
Capitolo n. 138. — Viveri ed assegni di vitto, ecc.	»	2.229.902.120
Capitolo n. 143. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	147.715.000
Capitolo n. 148. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	187.000.000
Capitolo n. 152. — Viveri ed assegni di vitto	»	400.000.000
Capitolo n. 155. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	476.500.000
Capitolo n. 162. — Biblioteche - Riviste e periodici	»	3.500.000
Capitolo n. 164. — Addestramento collettivo ed esercitazioni, ecc.	»	19.226.000
Capitolo n. 170. — Esperienze, studi e modelli, ecc.	»	43.500.000
Capitolo n. 190. — Fondo a disposizione, ecc.	»	96.628.880
Capitolo n. 191. — Indennità speciale annua agli ufficiali, ecc.	»	6.000.000
Capitolo n. 208. — Paghe ed altri assegni fissi, ecc.	»	16.000.000
Capitolo n. 231. — Spese per manutenzione, ecc.	»	115.000.000
Capitolo n. 232. — Servizio del Genio, ecc.	»	325.000.000
Capitolo n. 233. — Servizi della motorizzazione, ecc.	»	130.000.000
Capitolo n. 234. — Foraggi e spese varie, ecc.	»	10.000.000
Capitolo n. 235. — Combustibili liquidi e solidi, ecc.	»	372.000.000
Capitolo n. 260. — Somma da erogare per la liquidazione di pendenze, ecc.	»	96.072.000
Totale delle diminuzioni	L.	8.030.395.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Capitolo n. 3. — Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc.	L.	2.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Capitolo n. 2. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc.	L.	5.000.000
Capitolo n. 4. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale effettuate dal personale addetto al Gabinetto del Ministro, ecc.	»	2.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	7.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 14. — Interventi assistenziali a favore del personale, ecc.	L.	10.000.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 22. — Spese per studi in materia di lavoro, ecc.	L.	10.000.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

In aumento:

Capitolo n. 44. — Contributo all'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali in Bruxelles, ecc.	L.	1.900.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) *In aumento*:

Capitolo n. 71-*bis*. (di nuova istituzione). — Contributo all'Ente autonomo del porto di Palermo (legge 4 febbraio 1961, n. 1268)	L.	60.000.000

b) *Modifica di denominazione*:

Capitolo n. 72. — Spese relative all'uso ed alla vigilanza del demanio marittimo (articolo 30 del Codice della navigazione).

Capitolo n. 88. — Spese per le missioni del personale incaricato dal Ministero della marina mercantile della vigilanza ministeriale sull'attività delle società di navigazione (legge 2 giugno 1962, n. 600, e capitolati allegati alle convenzioni tra lo Stato e le Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale).

MINISTERO DELLA SANITA'

a) *In aumento*:

Capitolo n. 18. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale	L.	8.000.000
Capitolo n. 56. — Spese per i provvedimenti contro le endemie e le epidemie, ecc.	»	300.000.000
Totale degli aumenti . .	L.	308.000.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 88. — Sussidi e concorsi per integrare i servizi di profilassi contro le malattie infettive, ecc.	L.	8.000.000
Capitolo n. 115. — Spese per il funzionamento e per la manutenzione ordinaria dell'Istituto superiore di sanità	»	159.800.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	167.800.000

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

In aumento:

Capitolo n. 3. — Assegni, ecc. agli addetti al Gabinetto, ecc.	L.	500.000
Capitolo n. 17. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale	L.	200.000
Capitolo n. 58-*bis* (di nuova istituzione) Spese relative al personale già dipendente dagli Enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del trattato di pace o comunque sottratte all'Amministrazione italiana, ai sensi della legge 12 febbraio 1955, n. 44	»	2.580.000
Capitolo n. 63-*bis* (di nuova istituzione). — Somma corrispondente ai versamenti effettuati dalla Regione siciliana di quota parte dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, introitati dalla Regione stessa, destinata a sovvenzionare sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali di particolare importanza artistica e sociale, in applicazione del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, della legge 29 dicembre 1949, n. 959, e successive disposizioni	»	27.516.540
Totale degli aumenti . . .	L.	30.796.540

TABELLA *C*

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende autonome per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
MONOPOLIO BANANE

ENTRATA

In aumento:

Capitolo n. 24. — Proventi della vendita delle banane	L.	360.000.000
Capitolo n. 25. — Proventi diversi e recupero fondi	»	20.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	380.000.000

SPESA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 65-*bis* (di nuova istituzione). — Premio al personale impiegatizio pari a quello per l'incremento del rendimento industriale dell'Azienda dei Monopoli, per il periodo 27 ottobre-31 dicembre 1964 (articolo 3 della legge 9 ottobre 1964, numero 986)	L.	4.500.000
Capitolo n. 76. — Compensi ad estranei per incarichi, studi, ecc.	»	360.000
Capitolo n. 93. — Acquisto di banane e spese accessorie	»	707.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	711.860.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 71. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero	L.	2.150.000
Capitolo n. 72. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti	»	500.000
Capitolo n. 75. — Indennità ai componenti gli organi di Amministrazione, ecc.	»	2.900.000
Capitolo n. 87. — Spese per propaganda, ecc.	»	2.150.000
Capitolo n. 92. — Indennità di licenziamento al personale non di ruolo	»	1.500.000
Capitolo n. 96. — Noli per trasporto marittimo, ecc.	»	322.660.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	331.860.000

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

ENTRATA

In aumento:

Articolo n. 3-*bis* (di nuova istituzione). — Entrate derivanti dall'indennizzo dei danni di guerra sofferti dall'Azienda agraria sperimentale di Bonistallo	L.	498.750
Articolo n. 4. — Contributi di Amministrazioni pubbliche e private, ecc.	»	783.480
Articolo n. 5. — Anticipazioni e rimborsi per spese per conto di Amministrazioni pubbliche e private	»	998.000
Articolo n. 7. — Gestione speciale della Azienda agraria	»	600.000
Totale degli aumenti . . .	L.	2.880.230

SPESA

a) *In aumento*:

Articolo n. 1. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	600.000
Articolo n. 8. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale .	»	305.000
Articolo n. 11. — Biblioteca, ecc. .	»	300.000
Articolo n. 13. — Spese per il giardino sperimentale, ecc.	»	483.480
Articolo n. 22-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per le riparazioni dei fabbricati, delle attrezzature e per l'acquisto di beni agricoli e didattici dell'Azienda agraria sperimentale di Bonistallo, danneggiati, asportati e distrutti in dipendenza di eventi bellici	»	498.750
Articolo n. 23. — Spese per conto di Amministrazioni pubbliche e private	»	998.000
Articolo n. 25. — Gestione speciale della Azienda agraria	»	600.000
Totale degli aumenti	L.	3.785.230

b) *In diminuzione*:

Articolo n. 6. — Compensi per speciali incarichi, ecc.	L.	50.000
Articolo n. 10. — Spese per concorsi	»	250.000
Articolo n. 18. — Spese per lo svolgimento delle attività didattiche, ecc.	»	250.000
Articolo n. 21. — Fondo di riserva, ecc.	»	355.000
Totale delle diminuzioni	L.	905.000

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

ENTRATA

In aumento:

Capitolo n. 8. — Proventi vari attribuiti da leggi o da particolari convenzioni, ecc.	L.	52.545.000
Capitolo n. 21-*bis* (di nuova istituzione). — Avanzo di gestione dei precedenti esercizi finanziari da utilizzare per la esecuzione di opere straordinarie sulla rete delle strade statali	»	2.117.158.135
Totale degli aumenti	L.	2.169.703.135

SPESA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 1. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	150.000.000
Capitolo n. 2. — Stipendi, ecc. al personale degli agenti subalterni stradali, ecc.	»	400.000.000
Capitolo n. 4. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	»	50.000.000
Capitolo n. 6. — Paghe, ecc. al personale operaio, ecc.	»	250.000.000
Capitolo n. 7. — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio, ecc.	L.	10.000.000
Capitolo n. 10. — Indennità, ecc. per le missioni effettuate dal personale di ruolo, ecc.	»	7.545.000
Capitolo n. 13. — Indennità, ecc. per le missioni effettuate dal personale degli agenti subalterni stradali, ecc. . .	»	14.000.000
Capitolo n. 22. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	200.000.000
Capitolo n. 30. — Spese per studi e ricerche sperimentali, ecc.	»	25.000.000
Capitolo n. 53. — Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade, ecc.	»	1.105.158.135
Totale degli aumenti . . .	L.	2.211.703.135

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 11. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero, ecc.	L.	2.000.000
Capitolo n. 42. — Indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse, ecc. .	»	40.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	42.000.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 2. — Redditi patrimoniali .	L.	100.000.000
Capitolo n. 3. — Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie	»	665.000.000
Capitolo n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo, ecc. . .	»	700.000.000
Capitolo n. 8. — Utili di magazzino . .	»	1.550.000.000
Capitolo n. 13. — Ricuperi di carattere generale	»	500.000.000
Capitolo n. 21. — Proventi eventuali . .	»	850.000.000
Capitolo n. 26. — Ricavato delle anticipazioni, ecc. da destinare a copertura del disavanzo della gestione	»	14.000.000.000
Capitolo n. 33. — Ricavi, rimborsi e concorsi	»	615.000.000
Capitolo n. 50. — Corrispettivi dell'energia elettrica prodotta	»	20.000.000
Capitolo n. 59. — Contributo del Ministero del tesoro a pareggio del disavanzo del fondo ordinario pensioni e sussidi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1962, n. 1688	»	985.000.000
Capitolo n. 68. — Affitti delle case . .	»	60.000.000
Capitolo n. 79. — Interessi sul fondo dell'Opera	»	100.000.000
Capitolo n. 95-*bis* (di nuova istituzione). — Disavanzo della gestione da pareggiare con gli avanzi dei precedenti esercizi .	»	152.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	20.297.000.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 1. — Prodotti della rete ferroviaria, ecc.	L.	24.000.000.000
Capitolo n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile, ecc.	»	628.000.000
Capitolo n. 11. — Rimborso dal Ministero del tesoro delle rate di ammortamento in conto capitale, ecc.	»	1.370.795.203
Capitolo n. 51. — Corrispettivi dell'energia elettrica acquistata	»	1.175.000.000
Capitolo n. 52. — Ritenute al personale .	»	150.000.000
Capitolo n. 58. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 novembre 1962, numero 1688	»	825.000.000
Capitolo n. 69. — Proventi e ricuperi diversi	»	50.000.000

operaio, ecc. . . . . » 250.000.000 | versi . . . . » 50.000.000

Capitolo n. 73. — Contributo del personale L. 25.000.000
Capitolo n. 74. — Contributo dell'Amministrazione . . . » 25.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 28.248.795.203

SPESA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 2. — Forniture, ecc. L. 111.000.000
Capitolo n. 17. — Manutenzione del materiale rotabile, ecc. » 8.900.000.000
Capitolo n. 43. — Contributi all'Istituto nazionale delle assicurazioni, ecc. » 50.000.000
Capitolo n. 49. — Affitto, adattamento e riparazione di locali privati » 10.000.000
Capitolo n. 57. — Spese diverse » 2.445.124.797
Capitolo n. 73. — Annualità dovuta alla Banca europea degli investimenti di Bruxelles, ecc. » 46.400.000
Capitolo n. 77. — Annualità dovute a terzi per interessi, ecc. . » 59.200.000
Capitolo n. 78. — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti, ecc. » 2.480.000
Capitolo n. 82. — Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc. » 150.000.000
Capitolo n. 84. — Linee e relative pertinenze, ecc. » 290.000.000
Capitolo n. 85. — Materiale rotabile e navi traghetto » 125.000.000
Capitolo n. 87. — Quote di partecipazione al capitale di Enti e Società » 200.000.000
Capitolo n. 118. — Manutenzione e riparazione dei fabbricati, ecc » 20.000.000
Capitolo n. 123. — Sussidi » 10.000.000
Capitolo n. 134. — Servizi di amministrazione, custodia e pulizia » 10.000.000
Capitolo n. 144. — Sussidi ed assegni facoltativi » 25.000.000
Capitolo n. 147. — Colonie marine e climatiche » 15.000.000
Capitolo n. 151. — Avanzo della gestione » 310.000.000
Capitolo n. 156. — Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui » 200.000
Capitolo n. 159. — Assegni vitalizi » 120.000.000
Capitolo n. 160. — Indennità per una sola volta » 60.000.000
Capitolo n. 160-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dipendenti statali per l'assistenza sanitaria degli assuntori » 3.000.000

Totale degli aumenti L. 12.962.404.797

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 1. — Personale L. 575.000.000
Capitolo n. 3. — Personale » 3.680.000.000
Capitolo n. 4. — Forniture, ecc. » 411.000.000
Capitolo n. 5. — Spese per gli assuntori » 285.000.000
Capitolo n. 6. — Noli passivi di materiale rotabile, ecc. . . » 1.615.000.000
Capitolo n. 7. — Personale . . . » 180.000.000
Capitolo n. 8. — Forniture, ecc. . . . » 10.000.000
Capitolo n. 10. — Personale . . . » 1.360.000.000
Capitolo n. 11. — Forniture, ecc. . . . » 3.350.000.000
Capitolo n. 12. — Personale . . . » 720.000.000
Capitolo n. 13. — Forniture, ecc. . » 150.000.000
Capitolo n. 14. — Spese per gli assuntori . » 100.000.000
Capitolo n. 15. — Personale . . » 1.940.000.000
Capitolo n. 22. — Personale . . » 27.000.000
Capitolo n. 23. — Forniture, ecc. . . » 70.000.000
Capitolo n. 25. — Servizi accessori » 10.000.000
Capitolo n. 26. — Contributo ai Fondi pensioni e sussidi (legge 29 novembre 1962, n. 1688) . . . . » 825.000.000
Capitolo n. 29. — Contributo al Fondo Opera di previdenza a favore del personale » 25.000.000
Capitolo n. 31. — Contributo all'Ente nazionale previdenza ed assistenza dipendenti statali, ecc. . . . . . . » 20.000.000
Capitolo n. 40. — Spese per il personale distaccato ad altre Amministrazioni ed Enti vari . . . . L. 65.000.000
Capitolo n. 42. — Contributo per l'assistenza sanitaria, ecc. . . . . . . » 50.000.000
Capitolo n. 52. — Compensi per l'acquisizione di traffici ai proprietari di carri speciali, ecc. . . . . » 90.000.000
Capitolo n. 53. — Spese per la sorveglianza dei trasporti . . . . » 75.000.000
Capitolo n. 66. — Annualità al Consorzio di credito per le opere pubbliche per il mutuo con esso contratto per far fronte alle spese di carattere patrimoniale, ecc . » 25.000.000
Capitolo n. 71. — Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese per l'esecuzione del piano quinquennale, ecc. . . . . » 550.000.000
Capitolo n. 74. — Annualità dovute per i fondi mutuati per le spese di esecuzione del piano decennale di rinnovamento, ecc. . . . . » 3.260.000.000
Capitolo n. 121. — Acquisto di energia elettrica . . . . » 1.175.000.000
Capitolo n. 142. — Indennità di buonuscita . » 300.000.000
Capitolo n. 157. — Quota di spese generali durante il periodo di ammortamento . » 200.000
Capitolo n. 161. — Eccedenza attiva . . » 31.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 20.914.200.000

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere . . . . . . L. 600.000.000
Capitolo n. 2. — Proventi del servizio dei pacchi postali . . . . . » 400.000.000
Capitolo n. 8. — Proventi del servizio dei conti correnti . . . . » 2.614.155.680
Capitolo n. 9. — Rimborso da parte della Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . » 100.000.000
Capitolo n. 17. — Proventi del servizio di radiodiffusione circolare . . . . » 355.980.954
Capitolo n. 41. — Ammende inflitte al personale da devolvere, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 4.072.136.634

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 7. — Proventi del servizio vaglia postali . . . . L. 150.000.000
Capitolo n. 14. — Proventi del servizio dei telegrafi . . . . » 900.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.050.000.000

SPESA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 3. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. . L. 748.000.000
Capitolo n. 8. — Contributi a carico dell'Amministrazione, ecc. . . . . . » 3.000.000
Capitolo n. 14. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo degli uffici locali, ecc. . . . . . . » 1.015.000.000
Capitolo n. 15. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo degli uffici locali » 2.945.680.000
Capitolo n. 16. — Premio di esercizio al personale non di ruolo degli uffici locali, ecc. . . . . » 615.000.000
Capitolo n. 17. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo degli uffici locali, ecc. . . . . . . » 307.000.000
Capitolo n. 18. — Paghe, ecc. al personale degli uffici locali, ecc. . . . . » 1.213.150.000
Capitolo n. 19. — Indennità ai reggenti degli uffici locali, ecc. . . . . . » 140.000.000

Capitolo n. 24. — Retribuzioni ed altre competenze al personale straordinario, ecc.	L.	354.720.000
Capitolo n. 26. — Compensi per lavoro straordinario al personale assunto, ecc.	»	112.000.000
Capitolo n. 29. — Indennità al personale per il servizio prestato in ore serali o notturne, ecc.	»	54.000.000
Capitolo n. 30. — Indennità al personale in servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	56.500.000
Capitolo n. 39. — Indennità, ecc. per le missioni nel territorio nazionale	»	182.000.000
Capitolo n. 41. — Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti	»	8.000.000
Capitolo n. 50. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, ecc.	»	177.635.000
Capitolo n. 51. — Premio per la vendita di carte-valori postali, ecc.	»	2.500.000
Capitolo n. 54. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc.	»	213.000.000
Capitolo n. 57. — Rimborso alle ferrovie dello Stato delle spese per l'uso e il trattamento del materiale rotabile, ecc.	»	370.500.000
Capitolo n. 58. — Spesa relativa alle carte di libera circolazione del personale postale sulle ferrovie dello Stato, ecc.	»	28.000.000
Capitolo n. 60. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, ecc.	»	219.052.993
Capitolo n. 73. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, ecc.	»	283.792.185
Capitolo n. 74. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, ecc.	»	631.616.456
Capitolo n. 153. — Versamento all'Istituto postelegrafonici delle ammende inflitte al personale, ecc.	»	2.000.000
Totale degli aumenti	L.	9.682.146.634

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 1. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo, ecc.	L.	1.000.000.000
Capitolo n. 9. — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio	»	134.000.000
Capitolo n. 10. — Premio di esercizio al personale operaio, ecc.	»	26.720.000
Capitolo n. 11. — Compensi per lavoro straordinario al personale operaio, ecc.	»	34.460.000
Capitolo n. 12. — Stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo degli uffici locali .	»	4.504.830.000
Capitolo n. 13. — Premio di esercizio al personale di ruolo degli uffici locali, ecc.	»	300.000.000
Capitolo n. 23. — Paghe, ecc. agli operai assunti, ecc.	»	30.000.000
Capitolo n. 27. — Fondo per l'erogazione al personale dell'assegno di operosità di fine esercizio, ecc. .	»	15.000.000
Capitolo n. 36. — Compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a danaro, ecc.	»	318.000.000
Capitolo n. 42. — Gettoni di presenza, ecc. ai componenti di Commissioni, ecc. .	»	20.000.000
Capitolo n. 43. — Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, ecc.	»	3.000.000
Capitolo n. 46. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ecc.	»	5.000.000
Capitolo n. 48. — Contributi annui all'Istituto postelegrafonici per il Fondo, ecc. .	»	245.000.000
Capitolo n. 106. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della differenza fra il costo dei biglietti, ecc.	»	11.000.000
Capitolo n. 120. — Compensi per speciali incarichi, ecc.	»	13.000.000
Totale delle diminuzioni . .	L.	6.660.010.000

c) *Modifica di denominazione*:

Capitolo n. 97. — Spese sostenute per il recapito dei telegrammi, degli avvisi telefonici, delle corrispondenze espresse, dei pacchi postali urgenti, espressi ed aerei eseguito da prestatori di opera autonomi incaricati di volta in volta (articolo 68 della legge 2 marzo 1963, n. 307).

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Capitolo n. 3. — Proventi derivanti dallo affitto di linee, ecc.	L.	2.687.090.000
Capitolo n. 12. — Proventi vari	»	1.672.000.000
Capitolo n. 13. — Canoni dovuti dalle Società telefoniche concessionarie, ecc. .	»	350.000.000
Capitolo n. 15. — Trattenute al personale, eccetera	»	35.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	4.744.090.000

SPESA

a) *In aumento*:

Capitolo n. 1. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	L.	3.240.415.000
Capitolo n. 6. — Compensi al personale per lavori straordinari, ecc.	»	78.500.000
Capitolo n. 12. — Indennità al personale per il servizio serale e notturno, ecc. .	»	19.000.000
Capitolo n. 15. — Premio giornaliero di rendimento, ecc.	»	180.000.000
Capitolo n. 16. — Premio al personale telefonico, ecc.	»	174.000.000
Capitolo n. 17. — Compensi al personale, ecc. di lingue estere, ecc.	»	7.000.000
Capitolo n. 18. — Premio di cointeressenza al personale, ecc	»	1.900.000.000
Capitolo n. 19. — Premio di esercizio, ecc.	»	253.000.000
Capitolo n. 22. — Spese per le prestazioni sanitarie, ecc.	»	3.000.000
Capitolo n. 32. — Pensioni ordinarie, ecc. .	»	5.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	5.859.915.000

b) *In diminuzione*:

Capitolo n. 2. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo, ecc.	L.	102.000.000
Capitolo n. 3. — Paghe ed altri assegni fissi al personale operaio, ecc. . . .	»	80.000.000
Capitolo n. 5. — Retribuzioni, ecc. al personale straordinario, ecc.	»	927.825.000
Capitolo n. 31. — Indennità per cessazione del rapporto di lavoro, ecc.	»	2.000.000
Capitolo n. 48. — Compensi per speciali incarichi, ecc. .	»	4.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	1.115.825.000

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ENTRATA

In aumento:

Articolo n. 21-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da versare dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'espropriazione di terreni (articoli 2 e 4 — primo comma — della legge 18 agosto 1962, numero 1360) (quota relativa all'esercizio 1962-63)	L.	2.000.000.000

SPESA

In aumento:

Articolo n. 42-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'espropriazione di terreni da destinare al rimboschimento od alla formazione di prati e pascoli (articoli 2 e 4 — primo comma — della legge 18 agosto 1962, n. 1360) (quota relativa all'esercizio 1962-63)	L.	2.000.000.000

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di quattro zone site nel comune di Urbino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 5 ottobre 1962 e 9 gennaio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le seguenti quattro aree: località San Bernardino, località Santa Lucia, zona sottostante la località Giro dei Debitori e zona della stazione nel comune di Urbino,

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Urbino;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, costituite da resti di antichi monumenti, unitamente al verde della campagna, formano complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale, offrendo inoltre punti di vista e belvedere dai quali si godono libere e suggestive visioni di caratteristici panorami e importanti monumenti;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Urbino denominate località San Bernardino, località Santa Lucia, zona sottostante la località Giro dei Debitori e zona della stazione, hanno interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1) località San Bernardino: (A) dall'incrocio della strada Monte Annunziata con strada vicinale della Valle del Furlo alla Strada nazionale 73-*bis* seguendo l'allineamento passante per il centro della Fornace (B) sul mappale 168 del foglio 167, seguendo la Strada nazionale 73-*bis* sino alla casa cantoniera verso Calmazzo (C), dalla casa cantoniera alla casa mappale 96 del foglio n. 166 (D), da detta casa in linea retta sino al bivio tra la vecchia strada della stazione e la vicinale di Ca' Pianetta (E), da detto incrocio lungo la vecchia strada della stazione sino a raggiungere il limite a valle della zona « località Pineta San Bartolo e Torri » decreto ministeriale 12 dicembre 1959; seguendo il confine a valle di detta zona già vincolata si raggiunge il quadrivio Urbino, Fano, Zoccolanti, Pesaro (G), dal quadrivio in linea retta sino alla casa distinta in mappa con il n. 161, foglio n. 115 (H), da detto punto alla Chiesa di San Donato, foglio n. 117, n. 172, da questa casa proseguendo la strada provinciale per l'Alta Cesana sino alle mura del cimitero, quindi mappali 31, 32, 33, 34 e 35 del foglio n. 168 sino all'incrocio A.

2) località Santa Lucia: Bastione di Santa Lucia (1), seguendo le mura sino a Porta Lavaggine (2), quindi seguendo il limite dell'area già vincolata decreto ministeriale 12 dicembre 1959 (Pineta San Bartolo e Torri) (3), sino alla casa distinta con il mappale 161, foglio n. 115, da detta casa in linea retta sino alla casa distinta con il mappale 125, foglio n. 163 (4), da detta casa lungo la ex via Birago sino a raggiungere via del Popolo (5), detta via sino al confine della zona già vincolata (località Le Vigne decreto ministeriale 15 giugno 1959) (6), da detto punto sino al Bastione Albornoz (7) e mura sino al Bastione Santa Lucia.

3) zona sottostante la località Giro dei Debitori: Limite della zona già vincolata (località Le Vigne decreto ministeriale 15 giugno 1959) sulla via dei Debitori, detta via sino alla casa distinta in mappa al foglio n. 163 mappale n. 56, da detta casa in linea retta sino a raggiungere il punto di partenza e cioè il vecchio limite della zona già vincolata sulla curva della Rocchetta.

4) zona della Stazione: bivio tra la vecchia strada della stazione e la vicinale di Cà Pianetta lungo la vecchia strada della stazione sino a raggiungere il limite della località Pineta San Bartolo e Torri (decreto ministeriale 12 dicembre 1959), quindi seguendo il limite a valle di detta località sino alla casa sul mappale 26 del foglio n. 166 (Ca' Condi) seguendo la Strada nazionale 73-*bis* sino all'altezza della casa chiamata Cal Paciotto, antica dimora estiva dei duchi di Montefeltro sul mappale 40 del foglio n. 165, in linea retta sino alla casa sui mappali 206 e 74 del foglio n. 166, da detto punto al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Urbino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 dicembre 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 25.

L'anno 1962 ed il giorno 5 del mese di ottobre, presso la sede della Amministrazione comunale di Urbino si è riunita alle ore 11, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti delle Marche, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1) URBINO: Località San Bernardino;

2) URBINO: Località Dal Monte a Porta Santa Lucia;

3) URBINO: Zona compresa fra Cà Paciotto - strada Rossa - Ca Risciolo (secondo la planimetria inviata dal comune di Urbino con lettera n. 9579 del 1° settembre 1962);

4) Varie ed eventuali.

(*Omissis*).

Il presidente della Commissione, constatata la validità della riunione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il rappresentante della Soprintendenza riferisce ai presenti che su proposta del Ministero della pubblica istruzione deve essere ripresa in esame la proposta del vincolo della località San Bernardino essendo risultati inesatti i confini riportati nel verbale n. 13 del 23 novembre 1956 per cui non è stato possibile dar corso alla relativa pratica.

Inoltre a richiesta dell'Amministrazione comunale di Urbino devono essere prese in esame le località indicate ai numeri 2 e 3 dell'ordine del giorno.

La Commissione, dopo breve discussione, decide di esaminare sul posto le singole località e si reca quindi sul luogo ove attentamente vengono prese in considerazione le necessità di tutela paesistica delle seguenti località che in linea di massima vengono indicate come appresso:

1) *Località San Bernardino*:

Dall'incrocio della strada Monte Annunziata con strada vicinale del Furlo alla Strada nazionale 73-*bis*, dal bivio tra la vecchia strada della stazione e la vicinale di Ca' Pianetta alla casa distinta in mappa con il foglio n. 115, n. 161.

2) *Località Santa Lucia*:

Dal bastione di Santa Lucia a Porta Lavaggine, sino a via del Popolo per una profondità corrispondente alla lunghezza della ex via Birago parallelamente alle mura castellane.

3) *Zona sottostante il Giro dei Debitori*:

Via dei Debitori sino alla casa distinta a catasto con la mappa 56 del foglio n. 163.

4) *Zona della Stazione*:

Dall'incrocio tra la vecchia strada della Stazione e la vicinale di Ca' Pianetta sino alla casa Risciolo, casa Ca' Condi sino alla casa Cal Paciotto seguendo la Strada nazionale 73-*bis*.

La Commissione, rientrata quindi nella sede comunale, riconosce alla unanimità l'esistenza delle ragioni di merito per la proposta di vincolo delle predette zone, e, in considerazione della necessità di delimitare nel frattempo con esattezza i confini delle stesse, rinvia la adozione della relativa delibera ad una successiva riunione.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 14.

Il presidente: Alcibiade DELLA CHIARA

Il segretario: Athos SERTORI

Verbale n. 26.

L'anno 1963 ed il giorno 9 del mese di gennaio, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Pesaro, si è riunita alle ore 10,30, convocata dalla Soprintendenza ai monumenti delle Marche, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro, per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1938, n. 1497, sul seguente

Ordine del giorno:

1) URBINO: Località San Bernardino;

2) URBINO: Località Dal Monte a Porta Santa Lucia;

3) URBINO: Zona compresa fra Ca' Paciotto-strada Rossa-Ca' Risciolo;

4) Varie ed eventuali.

(*Omissis*).

Il presidente della Commissione, constatata la validità della riunione ai sensi dell'art. 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

Viene data lettura della precedente riunione del 5 ottobre 1962 che viene approvata e confermata.

Il presidente, richiamando quindi le premesse stabilite nella citata riunione, sottopone ai presenti una planimetria della città di Urbino ove sono esattamente indicate le località già sottoposte a vincolo paesistico e le zone riconosciute di notevole interesse, proposte per il vincolo nella citata riunione del 5 ottobre 1962.

Dopo breve discussione la Commissione alla unanimità ed a perfetta conoscenza dei luoghi per il sopraluogo già eseguito;

Delibera

di includere nell'elenco delle bellezze naturali di Urbino le seguenti località, come meglio descritto nella planimetria allegata, per le ragioni di merito a fianco di ciascuna descritta:

1) *Località San Bernardino*:

(A) dall'incrocio della strada Monte Annunziata con strada vicinale della Valle del Furlo alla Strada nazionale n. 73-*bis* seguendo l'allineamento passante per il centro della Fornace (B) sul mappale 168 del foglio n. 167, seguendo la Strada nazionale n. 73-*bis* sino alla casa cantoniera verso Calmazzo (C), dalla casa cantoniera alla casa, mappale 96 del foglio n. 166 (D), da detta casa in linea retta sino al bivio tra le vecchia strada della Stazione e la vicinale di Ca' Pianetta (E), da detto incrocio lungo la vecchia strada della Stazione sino a raggiungere il limite a valle della zona «località Pineta San Bartolo e Torri» decreto ministeriale 12 dicembre 1959, seguendo il confine a valle di detta zona già vincolata si raggiunge il quadrivio Urbino, Fano, Zoccolanti, Pesaro (G), dal quadrivio in linea retta sino alla casa distinta in mappa con il n. 161, foglio n. 115 (H), da detto punto alla Chiesa di San Donato, foglio n. 117, n. 172, da questa casa proseguendo la strada provinciale per l'Alta Cesena sino alle mura del cimitero, quindi mappali 31, 32, 33, 34 e 35 del foglio n. 168 sino all'incrocio (A).

Vasta località di notevolissimo interesse paesistico e naturale costituita, dalle colline in primo piano del paesaggio urbinate, degna cornice alla caratteristica dell'antico abitato della città, comprendente fra l'altro l'importantissimo complesso monumentale della Chiesa di San Bernardino attribuita a Bramante o a Francesco di Giorgio Martini.

Offre importanti punti di vista accessibili al pubblico dai quali è possibile la contemporanea visione panoramica della città e del predetto monumento.

2) *Località Santa Lucia*:

Bastione di Santa Lucia (1), seguendo le mura sino a Porta Lavaggine (2) quindi seguendo il limite dell'area già vincolata, decreto ministeriale 12 dicembre 1959 (Pineta San Bartolo e Torri) (3), sino alla casa distinta con il mappale 161, foglio n. 115, da detta casa in linea retta sino alla casa distinta con il mappale 125, foglio n. 163 (4), da detta casa lungo la ex via Birago sino a raggiungere via del Popolo (5), detta via sino al confine della zona già vincolata (località Le Vigne, decreto ministeriale 15 giugno 1959) (6), da detto punto sino al bastione Albornoz (7), e mura sino al bastione Santa Lucia.

Lungo la strada di circonvallazione comprese in detta località è possibile godere una superba vista panoramica di ampio orizzonte, da San Marino al mare.

Inoltre la presenza della intatta cerchia delle antiche mura castellane con i torrioni, unitamente al verde delle scarpate e della campagna costituiscono un complesso di effettivo valore estetico e tradizionale.

3) *Zona sottostante la località Giro dei Debitori*:

Limite della zona già vincolata (località Le Vigne, decreto ministeriale 15 giugno 1959) sulla via dei Debitori, detta via sino alla casa distinta in mappa al foglio n. 163, mappale n. 56, da detta casa in linea retta sino a raggiungere il punto di partenza e cioè il vecchio limite della zona già vincolata sulla curva della Rocchetta.

La via dei Debitori costituisce un insieme di punti di vista dai quali si gode una suggestiva visione panoramica della caratteristica campagna urbinate sino ai monti della Carpegna.

4) *Zona della Stazione*:

Bivio tra la vecchia strada della Stazione e la vicinale di Ca' Pianetta lungo la vecchia strada della Stazione sino a raggiungere il limite della località Pineta San Bartolo e Torri (decreto ministeriale 12 dicembre 1959), quindi seguendo il limite a valle di detta località sino alla casa sul mappale 26 del foglio n. 166 (Ca' Condi), seguendo la Strada nazionale n. 73-*bis* sino all'altezza della casa chiamata Cal Paciotto, antica dimora estiva dei Duchi di Montefeltro sul mappale 40 del foglio n. 165, in linea retta sino alla casa sui mappali 206 e 74 del foglio n. 166, da detto punto al punto di partenza.

Località comprendente punti di vista di pubblico interesse che permettono libera visione del monumentale Palazzo ducale verso Urbino e della campagna urbinate verso il monte Nerone e Pietralata; deve considerarsi anche nobile cornice naturale al caratteristico aspetto della antica Urbino, comprendente anche due importanti costruzioni antiche quali Ca' Paciotto e Ca Condi del 400.

Al termine della riunione il presidente della Commissione, in considerazione dell'effettivo notevole interesse paesistico della città di Urbino e della vastità delle zone incluse nell'elenco delle bellezze naturali, fa voti a nome della Commissione perchè sia presa in esame la possibilità di predisporre il piano paesistico per dette zone.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 12.

Il presidente: Alcibiade DELLA CHIARA

Il segretario: Athos SERTORI

(2637)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone del Lungo Velino in comune di Rieti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Rieti per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone del Lungo Velino in comune di Rieti;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno interesse pubblico perchè, nel tratto che va dalla Salaria-strada Cicolana fino al ponte romano, comprendenti, sia una caratteristica parte dell'antico abitato di Rieti, sia il Velino con le aree verdi antistanti l'abitato, al quale danno pittoresco risalto, hanno eccezionale valore panoramico e paesistico e costituiscono quadri naturali di singolare bellezza e inoltre che il caratteristico antico abitato, reso eccezionalmente suggestivo dalla presenza di complessi monumentali, quali San Francesco, Santa Chiara, Sant'Eusanio, le antiche mura con la porta d'Arce e San Leonardo, a contatto con il Velino e le zone verdi antistanti, forma un complesso di cose avente notevolissimo valore estetico e tradizionale e che infine le magnifiche antiche mura poste a nord dell'abitato, che dalla porta d'Arce vanno a porta Cinzia, fiancheggiate da una magnifica alberata hanno anch'esse valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Le zone del Lungo Velino site nel territorio del comune di Rieti hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: partendo da porta d'Arce, da via Garibaldi, via Santa Chiara, via San Francesco, ponte sul Velino, piazza Cavour, via Salaria fino a porta d'Arce. Inoltre una fascia comprendente le antiche mura lungo il viale Tommaso Morrone ed il viale Ludovico Canali e le aree verso nord, antistanti le mura stesse, per una profondità di m. 50 (cinquanta).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Rieti.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Rieti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 dicembre 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Rieti

Verbale n. 5

Oggi, 13 novembre 1962, nella sede dell'Amministrazione provinciale di Rieti si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) RIETI - Zona del Lungo Velino - Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Alle ore 10,30, il presidente, constatato il numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Rieti, per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Visto che la zona lungo il Velino, nel tratto che va dalla Salaria-strada Cicolana fino al ponte romano, comprendenti sia una caratteristica parte dell'antico abitato di Rieti, sia il Velino con le aree verdi antistanti l'abitato, al quale danno pittoresco risalto, hanno eccezionale valore panoramico e paesistico e costituiscono quadri naturali di singolare bellezza;

Visto inoltre che il caratteristico antico abitato, reso eccezionalmente suggestivo dalla presenza di complessi monumentali, quali San Francesco, Santa Chiara, Sant'Eusanio, le antiche mura con la porta d'Arce e San Leonardo, a contatto con il Velino e le zone verdi antistanti, forma un complesso di cose avente notevolissimo valore estetico e tradizionale;

Visto inoltre che le magnifiche antiche mura poste a nord dell'abitato, che dalla porta d'Arce vanno a porta Cinzia, fiancheggiate da una magnifica alberata, formano un complesso avente un eccezionale valore estetico e tradizionale;

All'unanimità propone il vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone di Rieti delimitate partendo da porta d'Arce, da via Garibaldi, via Santa Chiara, via San Francesco, ponte sul Velino, piazza Cavour, via Salaria fino a porta d'Arce. Inoltre una fascia comprendente le antiche mura lungo il viale Tommaso Morrone ed il viale Lodovico Canali e le aree verso nord, antistanti le mura stesse, per una profondità di ml. 50 (cinquanta).

(*Omissis*).

Il presidente: VECCHIARELLI

Il segretario: CIANCARELLI

(2646)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, comma primo, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da pubblici esercizi della provincia di Messina sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella hanno valore, ai fini del calcolo dei contributi di cui al precedente art. 1, solo nel caso che la parte fissa delle retribuzioni risulti inferiore al livello stabilito per le retribuzioni medie stesse.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 17 luglio 1964.

Roma, addì 8 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie per il personale dipendente da pubblici esercizi di Messina e provincia

		Categorie dei locali			
		1ª	2ª	3ª	4ª
Caffè, bars e similari					
Capo cameriere	L.	52.000	50.000	—	—
Cameriere	»	50.000	47.000	42.000	37.000
Cameriere di birrerie, bottiglierie e bigliardi	»	—	33.000	31.000	31.000
Ristoranti					
Capo cameriere	L.	51.000	50.000	43.000	—
Cameriere	»	50.000	47.000	42.000	37.000
2° cameriere	»	36.100	31.000	31.000	31.000

Note:

Le tariffe di cui sopra si intendono comprensive delle somministrazioni in natura e dei compensi per festività, ferie e gratifica natalizia e si riferiscono a 26 giorni al mese.

Escluso Taormina. Per i pubblici esercizi e ristoranti dei comuni di Milazzo, Barcellona, Patti, Sant'Agata Militello, Capo d'Orlando e Giardini, si applicherà la riduzione percentuale del 10 %: per gli altri Comuni si applicherà la riduzione percentuale del 16 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(2615)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme (Siena).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme (Siena), sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 12 maggio 1964.

Roma, addì 8 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande del comune di Chianciano Terme (Siena).

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DELLE AZIENDE			
	Alberghi di 1ª categoria Lire	Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria Lire	Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria Lire	Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria Lire
Personale di 1ª categ.	97.916	85.046	66.846	56.784
Personale di 2ª categ.	78.026	69.830	60.138	47.814
Personale di 3ª categ.	68.666	61.646	54.522	44.460

Nota: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si intendono comprensive di tutti gli elementi costituenti il salario mensile percepito dai lavoratori interessati.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(2614)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale retribuito non in misura fissa, dipendente da pubblici esercizi di Milano e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli artt. 2, sub. 6, ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale

1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della determinazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori le retribuzioni medie per il personale retribuito in misura non fissa dipendente da pubblici esercizi, caffè bars, nights club, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, bottiglierie ed esercizi similari di Milano e provincia sono stabilite nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da caffè bars, nights club, birrerie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, nonchè aziende esercenti ristoranti, trattorie, osterie con cucina, bottiglierie ed esercizi similari di Milano e provincia.

Maître	L. 92.500
Cameriere	» 77.500
Comis	» 64.000

Note:

Le retribuzioni, valevoli per il personale di ambo i sessi, si intendono comprensive anche del valore delle somministrazioni in natura, quali il vitto e l'alloggio, della 13ª mensilità, delle festività e compensi per eventuali protrazioni di orario.

Le retribuzioni di cui sopra sono valide per il comune di Milano, mentre per gli altri Comuni della Provincia sono ridotte del 10 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(2616)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere del comune di Fiuggi (Frosinone).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo relativo alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Fiuggi (Frosinone), sono determinate nella misura stabilita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dalla stagione estiva 1964.

Roma, addì 5 aprile 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere del comune di Fiuggi (Frosinone).

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ESERCIZI			
	Alberghi di lusso Lire	Alberghi di 1ª categoria Lire	Alberghi di 2ª categoria, pensioni di 1ª categoria Lire	Alberghi di 3ª e 4ª categoria, pensioni di 2ª categoria Lire
1ª *Categoria*	109.000	95.000	71.000	—
2ª *Categoria*	76.000	65.000	56.000	50.000
3ª *Categoria*:				
Personale oltre i 18 anni	60.000	54.000	50.000	44.000
Personale inferiore ai 18 anni	42.000	38.000	35.000	31.000

Nota: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, si riferiscono a 26 giornate lavorative nel mese e si intendono comprensive dell'indennità di vitto e alloggio, delle festività nazionali e infrasettimanali e dei ratei per ferie e gratifica natalizia e tredicesima mensilità.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(2613)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Torre Bormida (Cuneo).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6688 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Torre Bormida (Cuneo) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Torre Bormida (Cuneo) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Torre Bormida (Cuneo).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cuneo con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Cuneo o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 6 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STRANUTI

(2620)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Belmonte Castello (Frosinone).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6620 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Belmonte Castello (Frosinone) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Belmonte Castello (Frosinone) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Belmonte Castello (Frosinone).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Frosinone con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Frosinone o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2602)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Carano (Trento).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6647 in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Carano (Trento) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Carano (Trento), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Carano (Trento).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Trento o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2604)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Nule (Sassari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6662, in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Nule (Sassari) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Nule (Sassari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Nule (Sassari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Sassari con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Sassari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 7 aprile 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(2603)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1965.

Approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino.

Roma, addì 9 aprile 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(2698)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 aprile 1965:

Emiliani Pescetelli Gaetano, notaio residente nel comune di Cori, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Roma;

Parisi Giantommaso, notaio residente nel comune di Martina Franca, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Roma;

Jemina Andrea, notaio residente nel comune di Biella, è trasferito nel comune di Roma;

Violo Osvaldo, notaio residente nel comune di Sant'Elia Fiumerapido, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Palombara Sabina, distretto notarile di Roma;

Giuliani Domenico, notaio residente nel comune di San Giovanni Rotondo, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Arsoli, distretto notarile di Roma.

(2732)

Con decreto ministeriale 14 aprile 1965, Romano Luigi, notaio residente nel comune di Pietraperzia, distretto notarile di Enna, è trasferito nel comune di Caltanissetta.

(2733)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montedoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1965, il comune di Montedoro (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2747)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1965, il comune di Reitano (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2748)

Autorizzazione al comune di Monchio delle Corti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1965, il comune di Monchio delle Corti (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.791.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2749)

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1965, il comune di Loreo (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2750)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 aprile 1965, il comune di Santa Severina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.191.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2751)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Italcombattenti », con sede in Pisa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1965, il rag. Francesco Drago viene nominato liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Italcombattenti », con sede in Pisa, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 20 febbraio 1960, in sostituzione del dott. Ugo Mannocci, dimissionario.

(2771)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Domiziana », con sede in Cellole di Sessa Aurunca (Caserta).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1965, il dott. Mario Gresini viene nominato liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Domiziana », con sede in Cellole di Sessa Aurunca (Caserta), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 18 aprile 1964, in sostituzione del dottor Luciano de Gennaro, dimissionario.

(2770)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dei piani preventivi di riparto delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque del Mulino », con sede nel comune di Taurianova (Reggio Calabria).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 7596, in data 15 aprile 1965, sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i piani preventivi di ripartizione delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario « Acque del Mulino », con sede nel comune di Taurianova (Reggio Calabria), deliberati dall'assemblea generale degli utenti nella adunanza del 27 dicembre 1964.

(2786)

Costituzione coattiva della zona di ripopolamento e cattura di Fabriano, località Monte della Rocchetta

Con decreto ministeriale 15 marzo 1965, la zona sita nel comune di Fabriano, località Monte della Rocchetta (Ancona) della superficie di ettari 525 circa, delimitata dai sottoindicati confini, viene costituita coattivamente ai sensi dell'art. 53 del testo unico sulla caccia, fino al 1° gennaio 1969.

Confini: passaggio a livello di Moscano (n. 287); ferrovia fino al monte Massena; Strada statale n. 76 fino al passaggio a livello di Borgo Tufico (n. 232); strada ferrata Fabriano-Ancona fino al confine con il comune di Genga; fosso San Cristoforo; monte Le Conche (quota 905); monte Rimosso; Moscano; strada comunale Moscano-Fabriano fino al passaggio a livello di Moscano (n. 287).

(2767)

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di « Fosso di Cuzzano », sita nei comuni di Tredozio e Rocca San Casciano (Forlì).

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1965, nella zona di ripopolamento e cattura di « Fosso di Cuzzano », sita nei comuni di Tredozio e Rocca San Casciano (Forlì), della superficie di ettari 581.78.89, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, terreni della estensione di ettari 143.73.50.

La zona assume, pertanto, la superficie complessiva di ettari 725.52.39.

(2705)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, numero 33241/7486, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Castiglione a Casauria delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria estese mq. 2890 riportate in catasto alle particelle numeri 113 e 613 del foglio di mappa n. 6 ed alle particelle *A* parte, 409 parte, 344 parte e 482 del foglio di mappa n. 5 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 210, 315, 326, 329, 332 e 209.

(2774)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Bussi sul Tirino

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1965, numero 33249/9494, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Dominicis Lucia, nata il 9 settembre 1916 a Bussi sul Tirino, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Bussi sul Tirino estesa mq. 310 riportata in catasto alla particella n. 1148 parte, del foglio di mappa n. 12 del comune di Bussi sul Tirino, e nella planimetria tratturale con il n. 118.

(2773)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Taranto

Con decreto ministeriale in data 4 febbraio 1965, numero 30880/6710, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione alla S.p.A. Italsider - Alti Forni ed Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano - sede sociale in Genova, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Tarantino » in agro di Taranto estese mq. 2080 riportate in catasto alle particelle numeri 33-*B*, 19 (sub *B*), 13-*B* del foglio di mappa n. 116 del comune di Taranto e nella planimetria tratturale con i numeri 1, 2 e 3.

(2775)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 22 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,74	624,74	624,745	624,75	624,75	624,75	624,80	624,75	624,75
$ Can.	579,46	578,60	579,20	578,95	578,05	579,50	578,95	579,45	579,50	579 —
Fr. Sv.	143,82	143,76	143,78	143,725	143,80	143,80	143,74	143,82	143,80	143,76
Kr. D.	90,45	90,44	90,38	90,43	90,20	90,45	90,425	90,45	90,45	90,45
Kr. N.	87,38	87,37	87,37	87,38	87,30	87,38	87,375	87,40	87,38	87,38
Kr. Sv.	121,39	121,40	121,38	121,405	121,35	121,38	121,395	121,40	121,38	121,38
Fol.	173,58	173,55	173,53	173,505	173,65	173,73	173,52	173,55	173,54	173,53
Fr. B.	12,59	12,59	12,5910	12,59	12,585	12,59	12,5895	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,49	127,47	127,475	127,50	127,49	127,48	127,50	127,49	127,48
Lst.	1748 —	1747,15	1747,20	1747,60	1747,50	1747,85	1747,45	1748 —	1747,85	1747,30
Dm. occ.	157,10	157,11	157,10	157,14	157,12	157,13	157,135	157,12	157,13	157,13
Scell. Austr.	24,19	24,185	24,19	24,18375	24,15	24,18	24,1835	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,78	21,80	20,78	21,79	21,78	21,78	21,78

Media dei titoli del 22 aprile 1965

Rendita 5 % 1935	102,05
Redimibile 3,50 % 1934	98,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,95
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1965

1 Dollaro USA	624,747
1 Dollaro canadese	578,95
1 Franco svizzero	143,732
1 Corona danese	90,427
1 Corona norvegese	87,377
1 Corona svedese	121,40
1 Fiorino olandese	173,512
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,477
1 Lira sterlina	1747,525
1 Marco germanico	157,137
1 Scellino austriaco	24,184
1 Escudo Port.	21,785

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 1103-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 1103-AL », della ditta « G.O.V.A.R. » di Rota Franco e Deambrogio Marco, con sede in Valenza (Alessandria), via Cavour n. 16.

(2727)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 9-IM »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 9-IM », della ditta Bianchi Bruno, con sede in Sanremo (Imperia), via Roma n. 113.

(2728)

Deformazione dei punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi « 149-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i punzoni per il marchio d'identificazione dei metalli preziosi, contrassegnati col numero « 149-FI », della ditta Frizzi Giuliano, con sede in Firenze, piazza del Pesce n. 1.

(2729)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA - BOLOGNA

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Luzzara (Reggio Emilia).

Si comunica che con decreto n. 11288 in data 14 aprile 1965, il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna ha approvato, a termine dell'art. 8, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167, e per gli effetti di cui alla legge stessa, con lo stralcio della zona nord-ovest e con la riduzione della zona sud-est nonchè con la limitazione a ml. 13,50 delle altezze massime, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Luzzara con deliberazione n. 27 dell'8 marzo 1963.

(2753)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un reliquato fluviale del fiume Esaro, in comune di Spezzano Albanese (Cosenza).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze n. 209/I, del 10 aprile 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un reliquato fluviale, in destra, del fiume Esaro, segnato nel catasto del comune di Spezzano Albanese (Cosenza), ai fogli di mappa 6-13, di mq. 5.506,58, ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 marzo 1964, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(2772)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un revisore effettivo e di un revisore supplente presso il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 36 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto del Ministro per il tesoro 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949, 31 gennaio 1955, 30 giugno 1956, 12 ottobre 1957, 9 settembre 1960 e 11 agosto 1961;

Dispone:

I signori dott. Mario Piacella e prof. dott. Salvatore Sassi sono confermati, rispettivamente, revisore effettivo e revisore supplente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1965

Il Governatore: CARLI

(2766)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 7 ottobre 1935, n. 2160/R/Gab., con cui alla signora Maria Kugler, nata a Brunico il 1° aprile 1909 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cogoli;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 17 novembre 1964 dalla predetta, in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 7 ottobre 1935, numero 2160/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Cogoli Maria, nata a Brunico il 1° aprile 1909 ed in atto residente a Merano, via Verdi n. 4, viene ripristinato nella forma tedesca di Kugler.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini dal paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 3 aprile 1965

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(2701)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessantanove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 25 luglio 1964 (registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1964, registro n. 68, foglio n. 154), con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessantanove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessantanove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale del personale di ragioneria dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Lo Savio dott. Giulio, ispettore generale, presidente;
Tanzi dott. Leonardo, ispettore generale;
Caruso dott. Emanuele, direttore di divisione;
Casarelli prof. Vincenzo, ordinario di ragioneria e tecnica commerciale presso l'Istituto tecnico commerciale « V. Gioberti » di Roma;
Lucà prof. Francesco, ordinario di materie giuridiche nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;
Calà prof.ssa Maria, ordinaria di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Q. Sella » di Roma, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingua tedesca.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Achille Ribechi, consigliere di 1ª classe.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 3.000.000 (tremilioni), graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1965

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965
Registro n. 22, foglio n. 393

(2653)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 25 luglio 1964 (registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1964, registro n. 68, foglio n. 153), con il quale è stato indetto un concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato, presidente;
Ferrari prof. Giuseppe, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Parma;
Baldelli prof. Ignazio, straordinario di storia della grammatica e della lingua italiana presso la Facoltà di Magistero dell'Università di Roma;
D'Alessandro dott. Aldo Vittorio, ispettore generale;
Losavio dott. Giulio, ispettore generale;
Calà prof.ssa Maria, ordinaria di lingua tedesca nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Q. Sella » di Roma, membro aggregato.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Sebastiano Cosi, consigliere di 1ª classe.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1965

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965
Registro n. 22, foglio n. 395

(2652)

MINISTERO DEL TESORO

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1965, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che il prof. Riparbelli Alberto, membro della detta Commissione, è impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione stessa, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il prof. Salzano Amedeo, ordinario di ragioneria generale ed applicata presso l'Università di Catania, è nominato membro della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, indetto e prorogato rispettivamente coi decreti ministeriali 13 febbraio e 19 agosto 1964, in sostituzione del prof. Riparbelli Alberto, ordinario di ragioneria generale ed applicata presso l'Università di Firenze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1965

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1965
Registro n. 9, foglio n. 87

(2707)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA E IL MOLISE - NAPOLI

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguirsi nel complesso sul viale Augusto sede della nuova Facoltà d'ingegneria della Università di Napoli.

La Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 22 giugno 1964, ha deliberato, all'unanimità, giusta verbale in data 16 gennaio 1965, dichiarando vincitore, per la composizione in mosaico vetrificato (composizione n. 1 di cui all'art. 1 del bando di concorso) il bozzetto distinto dal motto « Bianco e nero 1964 » ad opera dell'artista sig. Spinosa Domenico, nato a Napoli il 15 agosto 1916.

In ordine alle composizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del prefato art. 1 del bando menzionato, la Commissione, all'unanimità, ha deliberato l'esito negativo del concorso, non presentando gli elaborati prodotti requisiti d'arte sufficienti.

Le opere non prescelte dovranno essere ritirate a cura e spesa degli interessati entro trenta giorni dalla presente pubblicazione con l'avvertenza che, decorso tale termine, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

(2734)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero della pubblica istruzione spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste (Circolare 5 aprile 1965).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, n. 72 (*settantadue*) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400, nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(2708)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte di esame del concorso a centodieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1964.

Le prove scritte d'esame del concorso a centodieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 11 giugno 1964, avranno luogo in Roma, presso i locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14 e 15 maggio 1965, con inizio alle ore 8.

(2780)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.